



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON:
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA
TERME - COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO -
COMUNE DI PALU' DEL FERSINA

Deliberazione N. 07

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione 2021.

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

Presenti i Signori:

GADLER MIRKO - Sindaco
ECCHER FLAVIO
GADLER MARCELLO
GADLER PAOLO
MOTTER MARIAGRAZIA
OSS GIULIANO
PINCIGHER PAOLO
PINCIGHER SIMONE
PISONI ROSANNA

assenti	
giust.	ingiust.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 183 c. 3 – L.R. 03.05.2018 n.2)

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

17/05/2022

per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Oliviero Battisti

Assiste il Vice Segretario comunale Battisti Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gadler Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 03 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”*

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Richiamato il comma 7 dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che: *“Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.”*

Richiamato l’articolo 227, comma 2 del D.lgs 267/2000 e l’art. 18, comma 1 lett b) del D.lgs. 118/2011 i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Ricordato che l’articolo 13 ter della L.P. Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento.

Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2021, per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, deve essere redatto in base agli schemi di cui all’allegato 10 del D.lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014.

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 di data 03/02/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021–2023 ed il documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;
- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’art. 193 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e i., si è provveduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio;
- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 6 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L, mediante la variazione di assestamento generale, si è provveduto alla verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
- nel corso dell’esercizio si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 01/04/2022 di riaccertamento ordinario dei residui comunicata al Consiglio Comunale, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
- il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 12 di data 25/05/2021.

Dato atto che il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 267/2000, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente come risulta dalla determinazione n. 10 d.d. 24/02/2022 del Vice Segretario comunale.

Vista la determinazione n. 8 e 9 di data 24/02/2022 del Vice Segretario Comunale con la quale si dà atto rispettivamente della regolarità contabile del conto della gestione degli agenti contabili e dell'economista per l'anno 2021.

Vista la determinazione n. 4 d.d. 24/02/2022 del Vice Segretario Comunale con la quale si prende atto della regolarità del conto dell'agente contabile consegnatario di titoli azionari A.M.N.U. Spa.

Vista la determinazione n. 6 d.d. 24/02/2022 del Vice Segretario Comunale con la quale si dà atto della regolarità del conto del Sindaco agente contabile consegnatario di titoli azionari.

Vista la determinazione n. 5 d.d. 24/02/2022 del Vice Segretario Comunale con la quale si dà atto della regolarità del conto dimesso dall'agente contabile APT Valsugana SC.

Vista la determinazione n. 7 d.d. 24/02/2022 del Vice Segretario Comunale con la quale si dà atto della regolarità del conto giudiziale unico dimesso da Trentino Riscossioni Spa.

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 01/04/2022 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti a fine esercizio, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4. Del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 16 di data 19/04/2022 con la quale sono stati approvati lo schema di rendiconto per l'esercizio 2021 e la relazione illustrativa.

Verificato che lo schema del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità vigente, con deposito avvenuto in data 22/04/2022, prot. n. 935.

Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 210, comma 1 lettera d) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige acquisita al prot. n.933 d.d. 21/04/2022.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/05/2020 con la quale è stato deliberato di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, secondo quanto previsto dall' 232 comma 2 del d.Lgs 267/2000.

Considerato che il comma 831 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2018) ha abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e ritenuto quindi di non predisporre il bilancio medesimo.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Visto che:

- in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.
- l'art. 5 della convenzione citata prevede che "*I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti.*

I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.";

- la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata;

Considerato che il presente provvedimento, rientra nella competenza del Dirigente della Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana.

Preso atto che a partire dal 01.08.2021 le funzioni segretarili nel Comune di Vignola Falesina sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott. Oliviero Battisti, giusta delibera della Conferenza dei Sindaci n. 16 del 27.07.2021.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 1 di data 05.01.2022 relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario a favore della sig.ra Rodler Elisa.

Visto il parere favorevole, sulla proposta della presente deliberazione, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e sotto il profilo della regolarità contabile.

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 30.12.2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed il DUP - Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dd 19.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024, parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.);

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Motter Mariagrazia) su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2021, composto dal conto del bilancio redatto secondo gli schemi armonizzati previsti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm. il quale viene allegato al presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che al rendiconto della gestione risultano allegati i seguenti documenti:
la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;

la relazione dell'organo di revisione di cui all'art 210, comma 1 lettera d) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige;

l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell'art. 77 quater – comma 11 – del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

3. DI ACCERTARE che il Conto del bilancio si concretizza nelle seguenti risultanze:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			270.227,15
Riscossioni	228.517,07	896.340,37	1.124.857,44 (+)
Pagamenti	141.145,77	1.139.436,81	1.280.582,58 (-)
Saldo di cassa al 31 dicembre			114.502,01 (=)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00 (-)
Fondo di cassa al 31 dicembre			114.502,01 (=)
Residui attivi	196.934,20	845.152,79	1.042.086,99 (+)
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
Residui passivi	39.660,86	638.920,27	678.581,13 (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			4.650,64 (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00 (-)
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021			473.357,23 (=)

e di accertare che il risultato di amministrazione al 31.12.2021 è così composto:

Parte accantonata

Fondo crediti dubbia esigibilità	13.066,82
Fondo perdite società partecipate	0,00
Accantonamento TFR	19.060,79

Parte vincolata

Vincoli derivanti da legge e dai principi contabili	3.483,15
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.512,43

Parte destinata agli investimenti

	80.010,43
	356.223,61

Parte disponibile

4. DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio non riconoscibili;

5. DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228, comma 5 del D.lgs. 267/2000, definitiva con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, risulta non deficitario;

6. DI AVVALERSI DELLA FACOLTA' prevista dal comma 2 dell'art. 232 e dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato, prendendo atto che l'ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019;

7. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
8. **DI DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del l'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

~~Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del co. 4 dell'art. 183 del Codice degli enti locali approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.~~

Vignola Falesina, 12 maggio 2022

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Mirko Gadler

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vignola Falesina, 17 maggio 2022

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti